

## **C12476C - MARBLES/IRIDEOS - STACK EMEA OMESSA RISPOSTA A RFI**

Provvedimento n. 30467

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 16-*bis*, comma 1, della legge n. 287/90, a norma del quale, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della medesima legge, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili;

VISTO, inoltre, l'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, a norma del quale i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo;

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, a norma del quale può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente alle imprese e associazioni di imprese che, dolosamente o per colpa, in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la richiesta di informazioni inviata in data 20 settembre 2022 alla società Stack EMEA – Italy S.r.l.;

VISTA la lettera di sollecito a fornire le informazioni richieste, inviata in data 4 ottobre 2022 alla società Stack EMEA – Italy S.r.l.;

VISTA la propria delibera del 2 novembre 2022 con la quale è stata contestata alla società Stack EMEA – Italy S.r.l. la violazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, per non aver fornito le informazioni richieste ed è stato avviato il procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, nei confronti della medesima Stack EMEA – Italy S.r.l.;

VISTA la memoria della società Stack EMEA – Italy S.r.l. pervenuta in data 1° dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso del medesimo procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

### **I. LA PARTE**

**1.** Stack EMEA – Italy S.r.l. (Stack EMEA Italy), già denominata Supernap Italia S.p.A., è parte del gruppo internazionale Stack Infrastructure. Questo offre soluzioni di *data center* e connettività a livello globale.

Nel 2020 Stack EMEA Italy aveva realizzato un fatturato di 17,1 milioni di euro, un margine operativo lordo di 5,7 milioni di euro e una perdita d'esercizio di 3,6 milioni di euro; il patrimonio netto ammontava a 48,4 milioni di euro<sup>1</sup>.

La perdita d'esercizio era imputabile al fatto che la società si trovava in una fase preliminare rispetto al pieno sviluppo del proprio *business* e aveva investito ingenti risorse per consolidare la propria attività<sup>2</sup> Nell'esercizio in questione i ricavi dell'area caratteristica (ricavi delle vendite e delle prestazioni) erano cresciuti del 55% rispetto all'esercizio precedente (16,6 milioni di euro rispetto ai 10,7 milioni di euro del 2019); inoltre, erano stati conclusi importanti accordi commerciali pluriennali con controparti di rilievo mondiale, con conseguente significativo miglioramento delle prospettive economico-finanziarie, ed era continuata l'acquisizione di clienti nel mercato italiano<sup>3</sup>.

Nel 2021 Stack EMEA Italy ha realizzato un fatturato 29,4 milioni di euro (29.406.763,00 euro), un margine operativo lordo di 12 milioni di euro e una perdita d'esercizio di 4,8 milioni di euro; il patrimonio netto è stato pari a 19,1 milioni di euro<sup>4</sup>. La perdita d'esercizio è imputabile al fatto che la società si trova in una fase di investimento, finanziato prevalentemente con debito, per costruire e completare le proprie strutture<sup>5</sup>. Nell'esercizio in questione i ricavi

<sup>1</sup> [Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2020.]

<sup>2</sup> [Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2020, in particolare Nota Integrativa, paragrafo "Cenni sulla gestione e fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio".]

<sup>3</sup> [Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2020, in particolare Nota Integrativa, paragrafo "Considerazioni sulla continuità aziendale".]

<sup>4</sup> [Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2021.]

<sup>5</sup> [Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2021, in particolare Nota Integrativa, paragrafo "Cenni sulla gestione e fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio".]

dell'area caratteristica sono cresciuti del 65% rispetto all'esercizio precedente (27,4 milioni di euro rispetto ai 16,6 milioni di euro del 2020)<sup>6</sup>. Inoltre, sono stati conclusi importanti accordi commerciali pluriennali con primarie controparti attive nel settore dell'Information *Technology*<sup>7</sup>. La solidità finanziaria della società è stata valutata positivamente, in particolare, in occasione di una delibera dell'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, di distribuzione di una riserva per 79,3 milioni di euro<sup>8</sup>.

## II. I FATTI

**2.** Nell'ambito della valutazione dell'operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS, veniva inviata a Stack EMEA Italy, in data 20 settembre 2022, una richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 16-bis della legge n. 287/1990. In tale richiesta si indicava quale termine per fornire le informazioni richieste il 3 ottobre 2022 e si richiamavano le disposizioni di cui agli articoli 16-bis, comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/1990, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata risposta e risposta non veritiera.

**3.** La richiesta di informazioni in questione risultava regolarmente recapitata all'indirizzo PEC, corrispondente al domicilio digitale, di Stack EMEA Italy<sup>9</sup>.

**4.** In data 4 ottobre 2022, veniva inviata a Stack EMEA Italy una lettera di sollecito a fornire le informazioni richieste. In tale sollecito si rilevava che non risultava pervenuta la risposta alla richiesta di informazioni né alcuna altra comunicazione in merito alla medesima e si fissava, pertanto, all'8 ottobre 2022 il nuovo termine per fornire le informazioni richieste, richiamando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata risposta e risposta non veritiera.

**5.** Il sollecito in questione risultava regolarmente recapitato all'indirizzo PEC, corrispondente al domicilio digitale, di Stack EMEA Italy<sup>10</sup>.

**6.** Alla data dell'8 ottobre 2022 non risultava pervenuto alcun riscontro da parte di Stack EMEA Italy né alla richiesta di informazioni del 20 settembre 2022, né alla lettera di sollecito del 4 ottobre 2022.

**7.** Nemmeno alla data di notifica dell'avvio del procedimento, avvenuta l'8 novembre 2022, risultava pervenuto alcun riscontro.

**8.** Soltanto in data 1° dicembre 2022 Stack EMEA Italy ha trasmesso una memoria difensiva nella quale ha illustrato le circostanze sottese all'omessa risposta nei termini indicati. Stack EMEA Italy ha allegato a detta memoria la risposta alla richiesta di informazioni.

**9.** Per quanto concerne l'iter di valutazione dell'operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS, alla quale faceva riferimento la richiesta di informazioni, in data 18 ottobre 2022, l'Autorità ha richiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, trasmettendo il relativo schema di provvedimento. Il parere dell'AGCOM è pervenuto in data 17 novembre 2022.

**10.** In data 22 novembre 2022 l'Autorità ha adottato il provvedimento finale deliberando di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990<sup>11</sup>.

## III. LA POSIZIONE DI STACK EMEA ITALY

**11.** Nella memoria difensiva inviata in data 1° dicembre 2022, Stack EMEA Italy ha spiegato che, recentemente, anche a seguito della variazione della denominazione, essa ha attivato due distinti indirizzi PEC, quello indicato quale domicilio digitale presso il Registro delle Imprese e un indirizzo ulteriore. I presidi aziendali adottati per il regolare controllo delle comunicazioni ricevute non sono stati, tuttavia, identici per i suddetti indirizzi PEC; in particolare, per l'indirizzo PEC indicato quale domicilio digitale non è stato previsto *[omissis]*<sup>\*</sup>. Ciò ha comportato che l'organo amministrativo di Stack EMEA Italy è venuto a conoscenza della richiesta di informazioni solo in data 28 novembre 2022, a seguito di un avviso, per via telefonica, da parte della competente Direzione dell'Autorità, circa il procedimento in corso.

<sup>6</sup> [Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2021, in particolare Nota Integrativa, paragrafo "Considerazioni sulla continuità aziendale".]

<sup>7</sup> [Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2021, in particolare Nota Integrativa, paragrafo "Cenni sulla gestione e fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio".]

<sup>8</sup> [Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2021, in particolare Nota Integrativa, paragrafo "Cenni sulla gestione e fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio".]

<sup>9</sup> [Si veda rapporto di consegna relativo alla richiesta di informazioni inviata a Stack EMEA Italy (prot. n. 71070 del 20 settembre 2022).]

<sup>10</sup> [Si veda rapporto di consegna relativo alla lettera di sollecito inviata a Stack EMEA Italy (prot. n. 74829 del 4 ottobre 2022).]

<sup>11</sup> [Si veda provvedimento n. 30382 del 22 novembre 2022 in Bollettino n. 44/2022.]

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni]

**12.** Stack EMEA Italy ha affermato che *“ha inteso in passato – e intende in futuro – assicurare la più ampia collaborazione e cooperazione”* con l’Autorità. La società ha, pertanto, allegato alla memoria difensiva la risposta alla richiesta di informazioni.

**13.** In considerazione delle spiegazioni fornite, Stack EMEA Italy ha chiesto all’Autorità di chiudere il procedimento senza irrogazione di alcuna sanzione. In subordine, laddove l’Autorità dovesse ritenere di irrogare una sanzione, Stack EMEA Italy ha chiesto che venissero tenuti in debita considerazione **(i)** l’assenza di qualsiasi intento di non cooperare con l’Autorità essendo, anzi, interesse della società fornire elementi informativi utili alla valutazione di una concentrazione che coinvolga possibili concorrenti, **(ii)** il ravvedimento della società, nonché **(iii)** della tenuità del fatto e delle sue conseguenze.

#### **IV. VALUTAZIONI**

**14.** L’articolo 16-*bis* della legge n. 287/1990, rubricato *“Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese”*, è stato introdotto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 ed è entrato in vigore in data 27 agosto 2022. Esso ha introdotto, quale nuovo potere a disposizione dell’Autorità per la valutazione delle operazioni di concentrazione, la possibilità di inviare richieste di informazioni assistite da sanzione in caso di mancata risposta, in qualunque momento e, dunque, anche prima dell’avvio dell’eventuale istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

**15.** In particolare, l’articolo 16-*bis*, comma 1, della legge n. 287/1990, dispone che, ai fini dell’esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della medesima legge, l’Autorità può, in qualunque momento, richiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili.

**16.** La richiesta di informazioni inviata a Stack EMEA Italy in data 20 settembre 2022 e il successivo sollecito, inviato in data 4 ottobre 2022, rientrano pienamente in tale previsione: in particolare, la richiesta di informazioni era finalizzata ad acquisire elementi utili a valutare se, in relazione all’operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS, ricorrevano i presupposti per l’avvio di un’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

**17.** Inoltre, l’articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, dispone che i soggetti destinatari di richieste di informazioni finalizzate all’acquisizione di elementi utili alla valutazione di un’operazione di concentrazione sono sottoposti a sanzioni amministrative pecuniarie *“se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo”*. Il medesimo articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, dispone che l’Autorità riconosca ai soggetti destinatari delle richieste di informazioni in questione *“un congruo periodo di tempo”* per rispondere.

Ne consegue che l’indicazione di un termine costituisce un elemento essenziale della richiesta di informazioni. Ciò è, inoltre, confermato dal tenore letterale dell’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, al quale, del resto, esplicitamente rinvia lo stesso articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie: in particolare, il suddetto articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, prevede espressamente che l’Autorità possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino all’1% del fatturato (tra l’altro) nel caso in cui i soggetti destinatari di richieste di informazioni *“forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito”* (lettera d), sottolineatura aggiunta).

**18.** Orbene, sia la richiesta di informazioni, inviata in data 20 settembre 2022, che il sollecito, inviato in data 4 ottobre 2022, indicavano un congruo termine per fornire le informazioni richieste, fissato, rispettivamente, al 3 e all’8 ottobre 2022. Inoltre, sia la richiesta di informazioni che il sollecito evidenziavano che Stack EMEA Italy avrebbe potuto essere sottoposta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

**19.** Inoltre, nel termine concesso per rispondere alla richiesta di informazioni, peraltro prorogato con la lettera di sollecito, non è pervenuto alcun tipo di riscontro da parte di Stack EMEA Italy. Pertanto, risulta accertato che Stack EMEA Italy non ha risposto, nel termine indicato, alla richiesta di informazioni, ai sensi dell’articolo 16-*bis* della legge n. 287/90.

**20.** Peraltro, Stack EMEA Italy non ha in alcun modo messo in discussione il contenuto della richiesta di informazioni, né la congruità del termine indicato per la risposta. Infatti, nella propria memoria difensiva la società si è limitata ad illustrare le circostanze che hanno portato all’esito, non voluto, della mancata risposta, nel termine indicato.

**21.** Le suddette circostanze, afferenti alla specifica organizzazione aziendale del presidio della casella di posta elettronica certificata corrispondente al domicilio digitale, non possono costituire una valida giustificazione per la mancata risposta nel termine indicato. Infatti, le comunicazioni dell’Autorità, e nello specifico la richiesta di informazioni e il sollecito, risultano correttamente consegnate al domicilio digitale di Stack EMEA Italy e la società non ha inteso presentare la specifica organizzazione aziendale del presidio della casella di posta elettronica certificata corrispondente al domicilio digitale, quale giustificazione della mancata risposta nel termine indicato.

**22.** Sotto tale aspetto, l’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l’esercizio precedente se *“dolosamente o colposamente”* i soggetti pongono in essere le condotte attive o omissive ivi elencate. Analogamente, l’articolo 3 della legge n. 689/1981, dispone che delle violazioni per le quali è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno risponde delle proprie azioni (o omissioni) dolose o colpose.

**23.** Nel caso di specie, la mancata risposta nel termine indicato è riconducibile ad una non corretta gestione della casella di posta elettronica certificata corrispondente al domicilio digitale da parte di Stack EMEA Italy. Pertanto, il comportamento omissivo di Stack EMEA Italy è da considerarsi di natura colposa.

**24.** In conclusione, risulta accertato che Stack EMEA Italy non ha risposto alla richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 16-*bis* della legge n. 287/1990, nel termine indicato, senza giustificato motivo e, pertanto, la sua condotta è da ritenersi omissiva e di natura colposa.

**25.** Da quanto esposto, ricorrono, dunque, i presupposti per l'irrogazione a Stack EMEA Italy di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16-*bis* e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

## **V. LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE**

**26.** Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, l'Autorità può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente ai soggetti che, dolosamente o per colpa, in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

Dal bilancio relativo all'esercizio 2021 risulta che Stack EMEA Italy ha realizzato un fatturato totale di 29.406.763,00 euro.

**27.** L'articolo 31 della legge n. 287/90 dispone inoltre che per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della medesima legge si osservano, nei limiti di quanto applicabile, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**28.** Nel dettaglio, l'articolo 11 della legge n. 689/81 dispone che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si deve aver riguardo (i) alla gravità della violazione, (ii) all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, (iii) alla personalità del medesimo agente e (iv) alle sue condizioni economiche.

**29.** Con riguardo agli elementi da considerare ai fini della definizione della sanzione amministrativa pecuniaria si osserva quanto segue:

*i.* la mancata risposta, nel termine indicato, alla richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 16-*bis* della legge n. 287/1990 costituisce un'omissione grave in quanto idonea a pregiudicare l'effettiva attuazione di un potere riconosciuto dall'Autorità per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge; la gravità della condotta omissiva di Stack EMEA Italy appare comunque temperata dalla circostanza per cui la stessa è imputabile a mera negligenza. Inoltre, al riguardo, occorre altresì considerare che la società ha trasmesso una risposta alla richiesta di informazioni, sebbene ben oltre il termine indicato;

*ii.* la trasmissione della risposta di Stack EMEA Italy, in data 1° dicembre 2022, non ha determinato alcuna eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione sanzionabile, in quanto la risposta è pervenuta in una fase successiva a quelle di raccolta e di valutazione degli elementi informativi utili alla valutazione dell'operazione di concentrazione C12476 - MARBLES/IRIDEOS. Nello specifico la risposta di Stack EMEA Italy è pervenuta successivamente all'adozione della decisione dell'Autorità sulla suddetta operazione di concentrazione;

*iii.* fermo restando che la specifica organizzazione aziendale del presidio della casella di posta elettronica certificata corrispondente al domicilio digitale non può costituire una giustificazione alla mancata risposta nel termine indicato, Stack EMEA Italy ha dato prova di una fattiva collaborazione con l'Autorità fornendo le informazioni richieste e illustrando le circostanze del proprio comportamento omissivo;

*iv.* nel 2021 Stack EMEA Italy ha realizzato un fatturato di 29,4 milioni di euro, un margine operativo lordo di 12 milioni di euro e una perdita di 4,8 milioni di euro; il patrimonio netto è stato pari a 19,1 milioni di euro. La perdita di esercizio è riconducibile al fatto che Stack EMEA Italy è in una fase di investimento per lo sviluppo e la crescita del proprio *business*: come risulta dalla descrizione di Stack EMEA, il fatturato e il margine operativo sono in crescita rispetto all'esercizio precedente e sono stati conclusi importanti contratti commerciali che garantiscono le prospettive reddituali della società e la società appare solida sotto il profilo finanziario.

**30.** Dall'insieme degli elementi soprariportati, si ritiene che, nel caso di specie, la somma di 3.000,00 euro, pari a circa lo 0,01% del fatturato, costituisca una sanzione proporzionata rispetto al comportamento omissivo colposo di Stack EMEA Italy.

**31.** Si evidenzia inoltre che detta somma risulta inferiore alla sanzione massima irrogabile, pari a 294.068,00 euro (1% del fatturato totale realizzato da Stack EMEA Italy nell'esercizio 2021, pari a 29.406.763,00 euro).

CONSIDERATO che in caso di omessa risposta colposa alla richiesta di informazioni, l'Autorità può infliggere, ai sensi dell'articolo 16 *bis*, comma 2, e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato totale realizzato dallo stesso a livello mondiale durante l'esercizio precedente;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti, sussistenti nell'omessa risposta di natura colposa della società Stack EMEA - Italy S.r.l. i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di 3.000,00 euro a carico della stessa, in base al combinato disposto dell'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

## DELIBERA

a) che la condotta posta in essere dalla società Stack EMEA – Italy S.r.l., consistente nell'omessa risposta nel termine alla richiesta di informazioni, costituisce una violazione dell'articolo 16 *bis* della legge n. 287/1990 e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

b) di irrogare alla società Stack EMEA – Italy S.r.l., quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 3.000,00 € (tremila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*